

Nuova *white list*: effetti a cascata sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria

di Paolo Besio (*) e Mattia Tencalla (**)

Il D.M. 9 agosto 2016 ha ampliato in modo significativo il novero degli Stati inclusi nella lista dei Paesi con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni. In ambito finanziario, l'inclusione nella c.d. *white list* produce rilevanti conseguenze sia per i "redditi finanziari in entrata" corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo, sia con riferimento ai "redditi finanziari in uscita" percepiti da soggetti ivi residenti, rendendo per questi ultimi più conveniente l'investimento in attività finanziarie domestiche.

1. Premessa

Con il D.M. 9 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ridisegnato in modo significativo la *white list* del D.M. del 4 settembre 1996, recependo il progressivo ampliarsi delle procedure di scambio di informazioni ai fini fiscali che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Dal punto di vista del dato normativo, il nuovo Decreto ministeriale sostituisce il precedente art. 1 del D.M. del 4 settembre 1996 tramite l'in-

serimento di una nuova lista di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. La nuova lista prevede un sostanziale **aumento del numero di Paesi collaborativi**, contando ora 123 Stati, che rappresentano quasi il doppio rispetto alla precedente versione, che ne contava 73.

Solo per citare i principali, fanno il loro ingresso nella *white list* dei Paesi collaborativi la Svizzera, il Liechtenstein, Hong Kong, Taiwan, la Nigeria, l'Arabia Saudita e le Isole del Canale (1). Viene, invece, eliminata la voce Jugoslavia (2).

(*) Dottore commercialista e Revisore legale in Milano, Partner Bernoni Grant Thornton.

(**) Dottore commercialista e Revisore legale in Milano, Bernoni Grant Thornton.

(1) L'elenco completo dei Paesi ufficialmente inclusi nella *white list* e designati quali collaborativi comprende: Albania; Alderney; Algeria; Anguilla; Arabia Saudita; Argentina; Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaïjan; Bangladesh; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cina; Cipro; Colombia; Repubblica del Congo; Corea del Sud; Costa d'Avorio; Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa; Filippine; Finlandia; Francia; Georgia; Germania; Ghana; Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia; Groenlandia; Guernsey; Herm; Hong Kong; India; Indonesia; Irlanda; Islanda; Isola di Man; Isole Cayman;

Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche; Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nigeria; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; San Marino; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinidad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.

(2) La voce Jugoslavia è ora formalmente sostituita dalle repubbliche di Serbia e del Montenegro. In realtà già con la precedente risoluzione n. 99/E del 19 dicembre 2013, l'Agenzia

Dal punto di vista formale, il D.M. del 4 settembre 1996 resta rubricato come “Elenco degli Stati con i quali è attuabile lo **scambio di informazioni** ai sensi delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana”. Tuttavia, per alcuni dei nuovi ingressi, non risultano in vigore **Convenzioni con l'Italia**. È ragionevole presumere che ulteriori strumenti, quali, ad esempio, le regole degli accordi TIEA (*Tax Information Exchange Agreements*) (3) siano stati equiparati alle disposizioni convenzionali ai fini dell'inclusione nella *white list*.

In ambito finanziario, l'inclusione nella *white list* di un determinato Stato o territorio produce rilevanti conseguenze in taluni casi nei confronti dei residenti di tali Paesi, che possono in genere far valere **esenzioni sui redditi di fonte italiana** e in altri nei confronti dei residenti italiani, che possono evitare specifici regimi penalizzanti nel momento in cui le attività da cui si generano i redditi sono localizzate negli Stati o territori che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

Di conseguenza, l'ampliamento del novero dei soggetti residenti in Paesi *white list* ha come effetto quello di rendere ancora più appetibile l'**investimento in attività finanziarie domestiche**. Ciò contribuisce, inoltre, ad accrescere la domanda di titoli italiani in un contesto economico in cui la competizione per l'accesso al credito e al risparmio risulta sempre più determinante e accesa.

2. Inquadramento generale e collocazione sistemica della norma

Con Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 ed oggetto di ripetute integrazioni (4) nel corso degli anni, era stato in origine emanato l'elenco degli Stati e territori con cui risulta attuabile lo scambio di informazioni. L'originaria lista era stata emanata per

dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, con l'obiettivo di escludere i proventi percepiti da soggetti residenti in Paesi collaborativi dall'**imposizione sostitutiva sugli interessi** delle obbligazioni e dei titoli dei c.d. grandi emittenti. Attraverso numerose disposizioni e rimandi legislativi, i cui casi più rilevanti in ambito finanziario sono richiamati nei successivi paragrafi, tale lista di Paesi collaborativi è stata poi presa a riferimento per l'applicazione di numerose norme tributarie. Successivamente, attraverso l'inserimento dell'art. 168-bis del T.U.I.R. ad opera dell'art. 1, comma 83, lett. n), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), il legislatore aveva cercato di fare ordine tra le molteplici liste al tempo in vigore. In tale ottica, in sostituzione dei precedenti elenchi, sarebbero state predisposte tramite Decreto ministeriale **due diverse white list**:

- una prima che avrebbe dovuto individuare gli Stati o territori che consentono lo **scambio di informazioni** con l'Italia (comma 1);
- una seconda basata sia sul criterio dell'effettivo scambio di informazioni sia sul **livello di tassazione** presente negli Stati esteri (comma 2).

Il modello adottato dal legislatore del 2007 non ha mai trovato attuazione a causa della **manca emanazione dei decreti attuativi** da parte del competente Ministero. Nelle more di tale emanazione, non avvenuta, hanno continuato a trovare applicazione la *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996 e le diverse *black list pro tempore* vigenti.

Con il D.Lgs. del 14 settembre 2015, n. 147, il legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 168-bis del T.U.I.R. in favore di ulteriori elenchi.

Nel dettaglio, dopo aver abrogato l'art. 168-bis del T.U.I.R., il comma 2, lett. a), dell'art. 10 del citato D.Lgs. n. 147/2015 è intervenuto al fine di fornire, anche nel nuovo quadro normativo, i **criteri per la formazione della lista** in questione e indicare le modalità da adottare per l'emanazione della stessa (5). In tal senso, il legi-

delle entrate aveva riconosciuto che tali Stati fossero considerati inclusi nella lista di cui al D.M. del 4 settembre 1996.

(3) A tal riguardo si ricordano i principali strumenti di collaborazione tra Stati: le disposizioni equivalenti all'art. 26 del Modello OCSE per i Paesi con quali sia stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni; le Convenzioni multilaterali OCSE per lo scambio di informazioni; gli accordi TIEA. Emblematico è il caso dei rapporti con il Liechtenstein, Paese con cui non risulta in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni, con il quale è stato concluso, in data 26 febbraio 2015, un'intesa in materia di scambio di informazioni basata sul più aggiornato *standard* OCSE. L'intesa include l'ac-

cordo sul Modello di *Tax Information Exchange Agreement* (TIEA) e un Protocollo aggiuntivo in materia di richieste di gruppo.

(4) L'ultima delle quali, prima dell'emanazione del D.M. del 9 agosto 2016, riguardava l'inclusione di San Marino, tramite il D.M. del 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2015.

(5) Obiettivo espressamente previsto dalla Relazione Illustrativa allo schema di Decreto legislativo recante misura per la crescita e per l'internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'art. 12 della Legge 11 marzo 2014, n. 23.

Approfondimento

Fiscaltà internazionale

slatore ha modificato il citato art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996 sostituendo il richiamo all'art. 168-*bis* del T.U.I.R. con il riferimento agli Stati e territori che "consentono un adeguato scambio di informazioni".

La successiva lett. b) del comma 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 147/2015, tramite rimando all'art. 11 del D.Lgs. n. 239/1996, ha conferito al Ministro il potere di emanare più decreti contenenti l'elenco degli Stati e territori che consentono un **adeguato scambio di informazioni**, prevedendone, inoltre, un aggiornamento semestrale. In tale ottica, il nuovo D.M. del 9 agosto 2016 inserisce nel testo originario del D.M. del 4 settembre 1996 un successivo art. 1-*bis*. Con quest'ultimo comma il Ministero si riserva esplicitamente di eliminare dall'elenco "gli Stati o i territori con i quali, in ragione di reiterate violazioni dell'obbligo di cooperazione amministrativa tra Autorità competenti, non risulta assicurata nella prassi operativa l'adeguatezza dello scambio di informazioni, ai sensi di uno strumento giuridico bilaterale o multilaterale in vigore con la Repubblica Italiana".

3. *White list* e redditi di natura finanziaria

L'inclusione nella *white list* di un determinato Stato o territorio produce conseguenze sia con riferimento ai "**redditi finanziari in uscita**" percepiti da soggetti ivi residenti, sia con riferimento ai "redditi finanziari in entrata" in Italia corrisposti da soggetti residenti in un Paese collaborativo.

Con riferimento alla prima categoria - redditi di capitale di fonte italiana **percepiti da un soggetto non residente** - si ricorda che il criterio di collegamento territoriale è disciplinato dall'art. 3 del T.U.I.R., ai sensi del quale i soggetti non residenti sono tassati sui redditi prodotti nel territorio dello Stato, ossia su quelli individuati dall'art. 23 del medesimo Testo Unico. Tale articolo, al comma 1, lett. b), stabilisce che i redditi di capitale si considerano **prodotti nel territorio italiano** se corrisposti dallo Stato, da soggetti ivi residenti o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato; sono **esclusi da tassazione** in Italia gli interessi e gli altri proventi su depositi e conti correnti bancari e postali. Le norme interne relative all'assolvimento degli obblighi tributari sono quelle disposte dal D.P.R.

n. 600/1973, il quale prevede generalmente l'applicazione di una ritenuta d'imposta sui redditi transazionali. Tali redditi, laddove previsto da norme specifiche, possono essere oggetto di **imposizione sostitutiva**.

Inoltre, nell'ambito dei flussi di reddito internazionali, è sempre necessario analizzare, oltre che le norme domestiche, anche le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, nonché dalle Direttive di emanazione comunitaria (6), le quali prevalgono sulla norma interna. In tal senso, l'art. 11 del Modello di Convenzione OCSE prevede il criterio della **tassazione degli interessi nel Paese del percettore**, limitando il potere impositivo dello Stato della fonte ad una tassazione generalmente non superiore al 10%, ove chi percepisce gli interessi ne sia il beneficiario effettivo.

Con riferimento, invece, alla seconda categoria - redditi finanziari in entrata generati in Stati o territori collaborativi - per quanto attiene alle diverse modalità di imposizione dei proventi derivanti da attività finanziarie estere, giova ricordare che i **soggetti residenti** nel territorio dello Stato, imprenditori e non, sono sempre soggetti ad **imposizione in Italia**. Anche in questo caso, tenute in considerazione le norme domestiche, la suddivisione della potestà impositiva tra lo Stato della fonte e lo Stato di residenza sarà poi regolata dalle vigenti disposizioni convenzionali.

Per entrambe le categorie l'applicazione delle principali norme tributarie è influenzata dall'introduzione della *white list*, cui è associato un regime fiscale più favorevole.

4. Titoli e obbligazioni emessi dai c.d. grandi contribuenti residenti

Per gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 239/1996, l'art. 6 del medesimo Decreto prevede l'esenzione da tassazione in Italia nei confronti dei percettori residenti nei Paesi ricompresi nella c.d. *white list*.

Si considera ivi residente ogni soggetto che viene considerato tale in forza dei criteri adottati nella legislazione interna dello Stato stesso ai fini dell'assoggettabilità all'imposizione. Si rimanda, quindi, alle norme interne di ciascun Paese per determinare il concetto di residenza.

(6) L'applicazione della Direttiva interessi e *royalties* (2003/49/CE), come recepita dall'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973, permette di passare dal criterio della tassazione con-

corrente a quello della tassazione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario del reddito.

Pertanto, un ente residente in un Paese *white list* non sarà soggetto dell'imposta sostitutiva prevista del D.Lgs. n. 239/1996 (7) con riferimento agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi in Italia dai c.d. grandi emittenti residenti, ovvero:

i) le **banche**, le **società con azioni quotate** in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo, purché inclusi nella *white list* (8), e gli enti pubblici trasformati in società per azioni;

ii) le **società non quotate**, purché i **titoli** in parola siano **negoziati** in mercati individuati al punto precedente;

iii) le **società non quotate** i cui **titoli non** sono **negoziati** in mercati regolamentati a condizione che siano detenuti da uno o più investitori qualificati.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996, inoltre, il regime di esenzione per gli interessi e i frutti dei predetti titoli si applica anche agli enti od organismi costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, agli investitori istituzionali esteri (9) costituiti in Paesi inclusi nella *white list* e alle banche centrali estere ed altri organismi che gestiscono le riserve ufficiali dello Stato.

Sui proventi e titoli diversi da quelli soggetti al regime previsto dal D.Lgs. n. 239/1996, invece, la normativa domestica non prevede alcuna esenzione da tassazione nei confronti degli investitori esteri.

5. Esenzione per i redditi di capitale: le operazioni di *cash pooling*

Tra le norme che subordinano l'esenzione per i redditi di natura finanziaria all'inclusione nella lista di Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, vi sono le previsioni contenute nell'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600/1973. Il comma 1 di tale articolo prevede, con una formulazione di non facile lettura, che "non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale derivanti dai rapporti indicati nelle lett. a), diversi dai depositi e conti correnti bancari e postali, con esclusione degli interessi ed altri proventi derivanti da prestiti di denaro, c), d), g-*bis*) e g-*ter*)", dell'art. 41, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora siano percepiti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni" (10).

In primo luogo, sotto il profilo oggettivo, la norma esenta da tassazione italiana le fattispecie di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art. 41 del T.U.I.R. (attuale art. 44). Tale lett. a) si riferisce agli "**interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti**". La norma, tuttavia, precisa che sono esclusi da tale speciale esenzione i proventi e interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali (11), nonché i prestiti di denaro.

L'ambito di applicazione dell'esenzione da tassazione italiana è ulteriormente esteso alle **rendite perpetue** e alle **prestazioni perpetue** di

(7) Il D.Lgs. n. 239/1996 disciplina il regime di tassazione degli interessi e degli altri frutti delle obbligazioni e dei titoli dei c.d. grandi emittenti, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 12,50% nei confronti dei seguenti soggetti residenti (c.d. nettisti): (i) persone fisiche; (ii) soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi; (iii) enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. I medesimi interessi e proventi percepiti da società ed enti commerciali residenti non sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva, e dunque sono pagati al lordo, a condizione che i titoli siano depositati presso un intermediario.

(8) Gli Stati aderenti agli accordi sullo Spazio Economico Europeo sono la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. I primi due erano già parte dell'elenco di Stati collaborativi. Il Liechtenstein ha fatto il proprio ingresso nella *white list* tramite il D.M. del 9 agosto 2016. Pertanto, il requisito dell'inclusione nella *white list* deve considerarsi sempre soddisfatto per quanto riguarda gli Stati SEE.

(9) La circolare Agenzia delle entrate n. 2/E del 15 febbraio 2012 ha precisato che "per investitori istituzionali esteri si devono intendere gli enti che, indipendentemente dalla loro veste giuridica e dal trattamento tributario cui sono assoggettati i re-

lativi redditi nel Paese in cui sono costituiti, hanno come oggetto della propria attività l'effettuazione e la gestione di investimenti per conto proprio o di terzi". Il medesimo documento rinvia anche alla definizione contenuta nella precedente circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E del 27 marzo 2003 ai sensi della quale sono investitori istituzionali "gli enti assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono costituiti, gli enti che pur non essendo soggetti a forme di vigilanza sono in possesso di una specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari dichiarata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente".

(10) La tecnica legislativa adottata è quella del richiamo indiretto. L'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 richiama i soggetti di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996, vale a dire i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni (*i.e.* la *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996).

(11) Tale esclusione risulta coerente con le previsioni di cui all'art. 23, comma 1, lett. b), del T.U.I.R., il cui disposto prevede la mancanza del requisito della territorialità per gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali corrisposti a soggetti non residenti.

Approfondimento Fiscaltà internazionale

cui agli artt. 1861 e 1869 del Codice civile (art. 44, comma 1, lett. c), del T.U.I.R.), ai compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia (lett. d), ai proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute (lettera *g-bis*) e ai proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito (lettera *g-ter*).

Sotto il **profilo soggettivo**, l'esenzione spetta nei confronti dei soggetti residenti nei Paesi inclusi nella *white list* (sia Paesi UE/SEE che *extra-UE*), nonché nei confronti dei già richiamati soggetti elencati nel comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996.

Le esenzioni previste dall'art. 26-*bis* in commento garantiscono, pertanto, per talune fattispecie di interessi, la **tassazione nel solo Stato di residenza del beneficiario**, eliminando interamente la doppia tassazione giuridica sulla percezione di interessi attivi.

In tale contesto, gli interessi corrisposti nell'ambito di un **contratto di cash pooling**, secondo lo schema denominato *zero balance system*, possono essere ricondotti all'esenzione prevista dall'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600/1973.

Si ricorda che il contratto di *cash pooling* è generalmente attuato attraverso due distinti schemi negoziali: il primo c.d. *zero balance system* e il secondo c.d. *notional cash pooling*.

Il metodo c.d. ***zero balance system*** prevede che una società, detta *pooler*, gestisca un conto corrente accentrato, sul quale vengono fatti confluire i saldi dei conti correnti di ciascuna società del gruppo che aderisce al *cash pooling*. Il contratto prevede generalmente il trasferimento giornaliero al conto centralizzato del saldo attivo per valuta, oltre ad una copertura per eventuali saldi negativi, in maniera tale che i conti decentrati evidenzino costantemente un saldo nullo. Di conseguenza, gli interessi attivi o passivi maturano sempre sul conto accentrato che può risultare situato in Italia o all'estero.

Il ***notional cash pooling*** consiste, invece, nella compensazione dei saldi creditori e debitori sui conti legati allo stesso *pool*, in assenza di alcuna movimentazione fisica o trasferimento dei saldi monetari. La banca intrattiene i conti bancari con le medesime società, obbligandosi a mette-

re loro a disposizione una somma complessiva nel limite dei saldi attivi compensati.

L'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 prevede l'**esenzione da ritenuta italiana** per i soggetti non residenti *white list* con riferimento a talune fattispecie di interessi, dai quali devono essere esclusi per espressa previsione normativa i proventi provenienti da prestiti di denaro. In tale contesto, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta escludendo (12) dal novero dei prestiti di denaro i movimenti finanziari relativi ad un contratto di *cash pooling* c.d. *zero balance system* e includendo (13), invece, in tale ambito quelli riferiti allo schema del *notional cash pooling*.

I primi, pertanto, potranno godere dell'esenzione dalla tassazione italiana ai sensi dell'art. 26-*bis* se corrisposti a soggetti residenti in Paesi *white list*, mentre i secondi saranno soggetti, se corrisposti a società non residenti, alla disciplina generale delle ritenute alla fonte di cui al D.P.R. n. 600/1973.

6. Ritenute alla fonte italiane: dividendi e redditi diversi di natura finanziaria percepiti da soggetti *white list*

Il D.M. 9 agosto 2016 include il Liechtenstein tra gli Stati che hanno stipulato con l'Italia accordi che consentono un adeguato livello di scambio di informazioni. Ciò influisce sulle disposizioni di cui all'art. 27, comma 3-*ter*, del D.P.R. n. 600/1973, che prevede l'applicazione di un'**aliquota ridotta dell'1,375%** per i dividendi distribuiti a determinati soggetti residenti nell'Unione Europea e nei Paesi dello Spazio Economico Europeo, purché si tratti di Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni.

In tal senso, l'inclusione del Liechtenstein tra i Paesi collaborativi rende superflua la previsione secondo cui la ritenuta ridotta del 1,375% sia applicabile ai Paesi SEE a condizione che siano inclusi nella *white list*. Tale requisito è, infatti, ora rispettato per tutti e tre i Paesi coinvolti (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Si ricorda, inoltre, che al fine di poter vedere applicata la ritenuta ridotta all'1,375%, un sog-

(12) L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58/E del 27 febbraio 2002 ha stabilito che in un contratto di *cash pooling*, le cui previsioni contrattuali siano riferibili allo schema negoziale c.d. *Zero Balance System* "le rimesse attive della consociata non comportano un onere restitutorio e la reciprocità delle rimesse nonché l'inesigibilità e l'indisponibilità del saldo

fino alla chiusura del conto concorrono a qualificare l'accordo negoziale, evidenziando caratteristiche non riconducibili nel rapporto fra società capogruppo e società residente ad un prestito di denaro".

(13) Cfr. risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 194/E del 8 ottobre 2003.

getto residente in uno Stato membro UE o SEE incluso nella *white list* deve essere un **soggetto passivo** ai fini della **locale imposta sul reddito delle società**. Ne consegue che, al di là del requisito geografico, non possono fruire della ritenuta ridotta tutte le società o enti esteri che non rientrano nel presupposto soggettivo di applicazione della locale imposta sui redditi.

È doveroso precisare che, qualora i soggetti UE beneficiari dei dividendi posseggano i requisiti previsti per l'applicazione della Direttiva madre - figlia, la disciplina di cui all'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600/1973 prevale rispetto a quella del comma 3-*ter* dell'art. 27. Pertanto, in tal caso, ai **dividendi di società figlie residenti** distribuiti a **società madri non residenti** non si applica la ritenuta del 1,375%, ma continuerebbe ad applicarsi il regime comunitario, che prevede, in alternativa, l'esenzione totale dei dividendi distribuiti dalla ritenuta ovvero il rimborso integrale della medesima.

In merito ai **redditi diversi di natura finanziaria**, l'inclusione nella *white list* di Paesi collaborativi permette ai soggetti ivi residenti di godere dell'**esenzione** dall'imposta italiana sui *capital gain* per le **plusvalenze "non qualificate"** e i redditi ad esse assimilati prevista dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. del 21 novembre 1997, n. 461. Dal punto di vista oggettivo, il citato art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 richiama le lett. da *c-bis*) a *c-quinquies*) del comma 1 dell'art. 67 del T.U.I.R., cioè i redditi diversi derivanti dalla cessione di partecipazioni, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze.

L'esenzione è garantita ai **soggetti residenti all'estero** in un Paese "di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni", vale a dire incluso nella ***white list*** di cui al D.M. del 4 settembre 1996, come integrata dal D.M. del 9 agosto 2016, sia appartenente all'UE/SEE sia *extra-europeo*.

Tali redditi, laddove conseguiti da un soggetto non residente, sono attratti a tassazione in Italia, se relativi a partecipazioni in enti residenti, ai sensi dell'art. 23 del T.U.I.R. La norma interna, tuttavia, può risultare già derogata nel momento in cui lo Stato dell'alienante abbia ratificato con l'Italia una Convenzione che assicuri allo Stato di residenza il potere esclusivo di tassazione delle relative plusvalenze (14).

Menzione a parte merita la previsione di cui all'art. 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973 per l'esenzione da ritenuta alla fonte sugli **interessi da mutui contratti da determinati soggetti non residenti**. Ai sensi di tale norma, è possibile disporre di un'esenzione dal prelievo alla fonte sugli interessi derivanti da determinate operazioni di finanziamento aventi come controparte un soggetto non residente.

Dal punto di vista del **presupposto oggettivo**, l'esenzione trova applicazione sugli interessi e gli altri proventi derivanti da operazioni di finanziamento a medio lungo termine (15).

Sotto il **profilo soggettivo**, i finanziamenti devono essere erogati da: (i) enti creditizi stabiliti negli Stati UE; (ii) imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione Europea; ovvero da (iii) investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti.

Con riferimento a tale ultima categoria, il rinvio all'art. 6 del D.Lgs. n. 239/1996 consente di fare riferimento agli investitori istituzionali residenti in Stati o territori inclusi nella *white list* con cui risulta in vigore un accordo per lo scambio di informazioni con l'Italia. Si osserva come, in tal caso, l'ambito geografico di applicazione dell'esenzione sia più ampio rispetto a quello applicabile agli enti creditizi o assicurati-

(14) L'art. 13, par. 5 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni prevede che "gli utili derivanti dall'alienazione di beni, diversi da quelli di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui la alienante è residente". Le pattuizioni convenzionali bilaterali aderenti al modello OCSE, quindi, garantiscono la tassazione esclusiva nel Paese di residenza dell'alienante relativamente alle plusvalenze generate dalla vendita di partecipazioni in società ed enti residenti nel Paese dell'altro soggetto contraente. Laddove non sia in vigore alcuna Convenzione contro le doppie imposizioni, l'art. 23 del T.U.I.R., attrae a tassazione in Italia la cessione di partecipazioni e titoli di soggetti residenti effettuata da soggetti esteri. Tuttavia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997, non concorrono a tassazione le medesime plusvalenze realizzate da soggetti residenti in Stati o

territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

(15) Si noti che la norma di legge cita il termine "finanziamento", senza fare riferimento ad una forma contrattuale tipizzata o ad un determinato istituto tributario. Attraverso tale scelta il legislatore ha inteso estendere il beneficio a qualunque tipologia di messa a disposizione di risorse finanziarie prescindendo dalla forma tecnica di realizzazione della stessa. L'unica condizione posta è il riferimento ad un finanziamento "a medio lungo termine". Anche in questo caso il legislatore non ha indicato il preciso orizzonte temporale a cui occorre fare riferimento; tuttavia, ragioni sistematiche portano a fare riferimento al termine di 18 mesi, applicabile, tra gli altri, anche all'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine di cui all'art. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973.

Approfondimento

Fiscaltà internazionale

vi, limitato, invece, ai soli Stati dell'Unione Europea (16).

Ciò con lo scopo di consentire agli investitori istituzionali esteri operanti in Paesi *white list* di partecipare indirettamente ad operazioni di finanziamento bancario godendo dell'esenzione dalla ritenuta.

7. Ritenuta sui prestiti obbligazionari esteri garantiti

Il comma 8-*bis* (17) dell'art. 26-*quater* del D.P.R. n. 600/1973 ha introdotto una fattispecie impositiva che comporta l'applicazione di una ritenuta del 5% sugli interessi pagati tra **società consociate residenti in diversi Stati** membri dell'UE, qualora i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi non abbiano fornito al sostituto d'imposta tutti gli elementi idonei ad attestare il requisito di beneficiario effettivo. Più nello specifico, la norma richiede che, affinché la disposizione in commento trovi applicazione, gli interessi pagati dal soggetto residente in Italia devono essere destinati a finanziare **l'emissione di obbligazioni** da parte della società comunitaria che li percepisce.

Inoltre, ed è qui che la disposizione risulta interessata dalla modifica alla *white list* di cui al D.M. del 9 agosto 2016, tali prestiti obbligazionari devono soddisfare due condizioni:

1) devono essere **negoziati in mercati regolamentati** degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni;

2) devono essere **garantiti** dal soggetto che ha corrisposto gli interessi, o da altro soggetto appartenente allo stesso gruppo.

Si osserva come il riferimento ai Paesi inclusi nella *white list* membri dell'Unione Europea e aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo comporti come unica novità l'inclusione del Liechtenstein tra i soggetti interessati alla norma.

A titolo esemplificativo, lo scenario in cui questa norma tipicamente trova applicazione è quello di una società italiana che al fine di reperire risorse economiche sul mercato finanziario si avvale di un veicolo costituito in un altro Paese membro dell'UE, il quale a sua volta emette obbligazioni per finanziarsi ed eroga un mutuo alla società italiana dalla quale percepirà gli interessi pattuiti. Il prestito obbligazionario negoziato nel mercato finanziario estero è garantito dalla società italiana che corrisponde gli interessi.

8. Proventi degli OICR e dei fondi immobiliari italiani

Il regime di tassazione degli organismi d'investimento di diritto italiano è disciplinato dall'art. 73, comma 5-*quinquies*, del T.U.I.R., ai sensi del quale vige il generale principio di **esenzione dall'imposta sui redditi** purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a **forme di vigilanza prudenziale**. In particolare, tale regime fiscale si applica a tutti gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari.

Il regime di **tassazione dei partecipanti** è disciplinato, invece, dall'art. 26-*quinquies* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai sensi del quale la tassazione avviene in via generale in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

Ai sensi del comma 5 del medesimo art. 26-*quinquies* "non sono soggetti ad imposizione i proventi di cui al comma 1 percepiti da soggetti non residenti come indicati nell'art. 6 del Decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e maturati nel periodo di possesso delle quote o azioni". Per i soggetti appartenenti alla *white list*, pertanto, non sarà applicata la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 26-*quinquies* del D.P.R. n. 600/1973.

Specularmente, l'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 351/2001 prevede l'esonero dalla ritenuta dei proventi dei fondi immobiliari italiani corrisposti a fondi pensione e organismi d'investimento collettivo di risparmio esteri, istituiti in Stati *white list*.

(16) La formulazione originaria dell'art. 26, comma 5-*bis* faceva riferimento agli "organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917". L'ampliamento agli investitori istituzionali esteri residenti in Stati *white list* ulteriori rispetto ai Paesi UE e SEE è stato previsto dall'art. 6, comma 1, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Decreto *Investment Compact*) con l'obiettivo di incentivare l'apertura al credito nei confronti di imprese italiane in un periodo di *credit crunch*.

(17) Come introdotto dall'art. 23 del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge n. 111/2011.

9. Inclusione nella *white list*: benefici per i residenti italiani che investono in Stati collaborativi

L'inclusione nella *white list* di cui al D.M. del 4 settembre 1996 comporta benefici anche per i residenti italiani che investono e intrattengono rapporti con gli Stati collaborativi. L'inclusione nell'elenco dei Paesi *white list* può comportare, ove espressamente previsto dal legislatore, l'applicazione di un **regime più vantaggioso** laddove comparato con le medesime operazione intercorse con controparti residenti in Paesi non collaborativi.

In tal senso, le principali norme interessate dalla modifica alla lista di Paesi collaborativi sono l'art. 1 del citato D.Lgs. n. 239/1996 in materia di titoli emessi da "**grandi emittenti**" quotati in mercati regolamentati UE/SEE *white list* e l'art. 3, comma 2, lett. b), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 per la tassazione agevolata del 12,5% dei frutti di titoli di Stato emessi da Paesi collaborativi.

L'art. 1 e il successivo art. 2 del D.Lgs. n. 239/1996 prevedono l'applicazione dell'**imposta sostitutiva ridotta del 12,5%** per i proventi delle obbligazioni e dei titoli emessi dai c.d. grandi emittenti, se percepiti da soggetti residenti persone fisiche, da soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi, da enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'art. 73 comma 1, lett. c), del T.U.I.R. e dai soggetti pubblici di cui all'art. 74 del T.U.I.R. (18), nonché, in generale, dai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Tra i titoli emessi dai "grandi emittenti" si annoverano quelli emessi dalle **banche**, dalle **società con azioni negoziate** in mercati regolamentati di Stati comunitari e Stati UE/SEE inclusi nella *white list*, dagli **enti pubblici trasformati in società per azioni**, nonché le obbligazioni e titoli similari e le cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle precedenti.

Anche in tale caso, come già rilevato per il comma 8-bis dell'art. 26-*quater* del D.P.R. n.

600/1973, si osserva come il riferimento ai Paesi UE/SEE comporti come unica novità l'inclusione del Liechtenstein tra i soggetti interessati dalla norma.

Da ultimo, i **titoli di Stato** emessi da **enti territoriali esteri** con cui risultano in essere accordi per lo scambio di informazioni godono, ai sensi del citato D.L. n. 66/2014, dell'applicazione di un'aliquota d'imposta ridotta del 12,5% (19). Per l'individuazione di tali Stati occorre sempre fare riferimento al D.M. del 4 settembre 1996. La previsione si traduce in un'equiparazione totale, ai fini fiscali, fra i titoli pubblici italiani e i titoli pubblici degli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

10. Conclusioni

L'ampliamento della lista di Paesi collaborativi si inserisce in un contesto storico in cui lo scambio di informazioni fiscali fra Stati diviene sempre più diffuso e generalizzato. Lo scopo dello scambio di informazioni è essenzialmente quello di consentire a ciascuno Stato di applicare più efficacemente la legislazione interna in materia e di proteggere il proprio gettito evitando, nel contempo, l'indebita sottrazione di materia imponibile. Ciò promuovendo le relazioni finanziarie tra soggetti residenti in Paesi collaborativi.

L'inclusione nella *white list* di Paesi quali la Svizzera, il Liechtenstein o Hong Kong produce, inoltre, l'ulteriore effetto di agevolare la partecipazione di investitori istituzionali stabiliti in tali Paesi ad operazioni di finanziamento di imprese italiane godendo dell'esenzione dalle ritenute. A tal scopo, come già evidenziato, assume rilevante importanza la modifica operata dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 - c.d. Decreto *Investment Compact* - all'art. 26, comma 5-*bis*, del D.P.R. n. 600/1973, volta a consentire agli investitori istituzionali esteri operanti in Paesi *white list* di partecipare indirettamente ad operazioni di finanziamento bancario godendo dell'esenzione dalla ritenuta.

(18) Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, i Comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le Province e le Regioni.

(19) Il comma 1 dell'art. 3 del D.L. n. 66/2014 ha aumentato l'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria dal 20 al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014 senza intervenire sulle singole norme procedurali concernenti le modalità di applica-

zione delle ritenute e delle imposte sostitutive. Il comma 2 dell'art. 3 del Decreto, invece, ha mantenuto l'applicazione di aliquote ridotte per talune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare alcuni interessi generali di carattere pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. Tra questi si annoverano, appunto, le obbligazioni emesse dagli Stati esteri con cui risultano in essere accordi per lo scambio di informazioni.